



# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

Piazza della Repubblica n. 35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2018

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.**

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n° 40 del 16.02.2008, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Dato atto** che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

**Considerato** che nel territorio comunale sono stati rilevati in questi anni, ed in particolare nel periodo primaverile, diversi focolai di Processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa;

**Premesso** che il Comune di Sogliano al Rubicone, svolge numerose attività volte al contrasto di tali focolai presso alberature pubbliche ubicate in vie e parchi pubblici;

**Riscontrato** che spesso che suddette attività erano vanificate o comunque notevolmente compromesse dalla totale mancanza di attività di contrasto presso alberature ubicate in aree contigue private;

**Rilevato** che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, oltre che sugli animali da affezione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

**Rilevato** inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

**Valutata** la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

**Considerata**, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari amministratori di condomini e conduttori di aree verdi e di aree forestali) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

**Considerato** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione e valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

**Visto** il D.M. 30 ottobre 2007;

**Visti** gli artt. 7Bis e 50 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

## **ORDINA**

**Art. 1** Ai proprietari, amministratori di condominio o conduttori di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) di effettuare annualmente durante il periodo invernale - inizio primaverile, e comunque nel periodo compreso tra il 20/01 ed il 20/05, tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (*Thaumetopea*) pityocampa.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle seguenti specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- pino nero (*Pinus nigra*);
- pino silvestre (*Pinus silvestris*);
- pino domestico (*Pinus pinea*);
- pino marittimo (*Pinus pinaster*);
- varie specie di cedro (*Cedrus* spp).

senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate;

Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi potranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti microbiologici, endoterapici o mezzi di complemento quali la cattura massale condotta con trappole a feromoni;

**Art. 2** Ai proprietari o conduttori di aree forestali (rimboschimenti, boschi misti) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (*Thaumetopea*) pityocm-pa. Qualora si riscontrasse la presenza di una presenza rilevante di nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente mettersi in contatto con il Servizio Fitosanitario Regionale il quale prescriverà le modalità di intervento più opportune.

## **AVVISA**

Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque altro luogo pubblico;

Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

## **DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Municipale ed al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - Carabinieri il rispetto della presente Ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una Sanzione pecuniaria ai sensi della legge n° 689/81 da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ciascuna pianta infestata.

## **AVVERTE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge N° 241/1990 e ss. mm./ii., contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amm. vo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

## **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

- All'A.S.L., Servizio Igiene Pubblica, territorialmente competente;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale, Sede di Cesena;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare -Carabinieri.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Amministrazione Comunale e dandone la massima diffusione tramite gli ulteriori canali istituzionali disponibili.

## **INVITA**

La cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso piante di parchi ed aree pubbliche al Servizio Patrimonio del Comune di Sogliano al Rubicone inviando una e-mail all'indirizzo [patrimonio@comune.sogliano.fc.it](mailto:patrimonio@comune.sogliano.fc.it)

## **INFORMA**

Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. il Servizio Competente è il Servizio Patrimonio al quale potrà essere richiesta ogni necessaria informazione, anche telefonando ai numeri 0541/817316 nei seguenti orari d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 -giovedì dalle 15,00 alle 17,00 o inviando una mail al seguente indirizzo: [patrimonio@comune.sogliano.fc.it](mailto:patrimonio@comune.sogliano.fc.it)

Altre informazioni possono essere richieste al Servizio Fitosanitario Regionale Via di Saliceto n. 81  
Bologna inviando una mail al seguente indirizzo: [omp1@regione.emilia-romagna.it](mailto:omp1@regione.emilia-romagna.it)

Dalla Residenza Municipale

Lì, 12/04/2018

IL SINDACO  
SABATTINI QUINTINO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)